

*COMUNE DI VIBO VALENTIA*  
*PROVINCIA DI VIBO VALENTIA*

**Relazione sulla gestione**  
**Rendiconto 2016**

(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Art. 11, comma 6, d.Lgs. n. 118/2011)

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 in data 06/04/2017

## INDICE

<b>1) PREMESSA</b>	
1.1) La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione	pag. 3
1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo	pag. 4
<b>2) LA GESTIONE FINANZIARIA</b>	
2.1) Il bilancio di previsione	pag. 7
2.2) Il risultato di amministrazione	pag. 7
2.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui	pag. 9
2.4) Analisi della composizione del risultato di amministrazione	pag. 9
2.4.1) Quote accantonate	pag. 9
2.4.2) Quote vincolate	pag. 11
<b>3) LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>	
3.4) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto	pag. 12
<b>4) LA GESTIONE DI CASSA</b>	pag. 12
<b>5) LA GESTIONE DEI RESIDUI</b>	pag. 13
5.1) Il riaccertamento ordinario dei residui	pag. 13
<b>6) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	pag. 14
6.1) Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016	pag. 14
6.2) Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario	pag. 15
<b>7) LA GESTIONE ECONOMICA</b>	pag. 16
<b>8) LA GESTIONE PATRIMONIALE</b>	pag. 17
8.1) I criteri di valutazione del patrimonio	pag. 18
<b>9) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE</b>	pag. 19
<b>10) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE</b>	pag. 20
<b>11) DEBITI FUORI BILANCIO</b>	pag. 21

## 1) PREMESSA

### 1.1) La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione

La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1° gennaio 2015, dopo la proroga di un anno disposta dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 previa valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti. L'entrata in vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare l'impatto delle rilevanti novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale.

	NORMA*	COSA PREVEDE
20 15	Art. 3, co. 1	Applicazione dei principi: - della programmazione**; - della contabilità finanziaria; - della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2016/2017); - del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2016/2017).
	Art. 3, co. 5	Gestione del fondo pluriennale vincolato
	Art. 3, co. 7	Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015***
	Art. 3, co. 7	Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità
	Art. 3, co. 11	Applicazione dal 2015 del principio della competenza potenziata
	Art. 11, co. 12	Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.P.R. n. 194/1996*** Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011***

	NORMA*	COSA PREVEDE
20 16	Art. 3, co. 12	Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l'applicazione del relativo principio contabile applicato*** Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato***
	Art. 11, co. 14	Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011 Funzione conoscitiva bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996
	Art. 11, co. 16	Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal principio contabile **
	Art. 11-bis, co. 4	Possibilità di rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato***
	Art. 170, co. 1, TUEL	Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018***
	Art. 175, c. 9-ter, TUEL	Disciplina delle variazioni di bilancio***

	NORMA*	COSA PREVEDE
20 17	Art. 8	Superamento del SIOPE
	Art. 232, c. 2, TUEL	Possibilità di rinviare al 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l'applicazione del relativo principio contabile applicato per i comuni fino a 5.000 abitanti
	Art. 233-bis, c. 3, TUEL	Possibilità di rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato per i comuni fino a 5.000 abitanti

\* Ove non specificato, si riferisce al D.Lgs. n. 118/2011

\*\* Escluso il DUP

\*\*\* Non si applica agli enti in sperimentazione nel 2014

Questo ente non ha partecipato alla sperimentazione e pertanto nell'esercizio 2015 ha provveduto ad applicare il principio contabile della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 provvedendo a:

- riaccertamento straordinario dei residui;
- applicazione del principio della competenza potenziata;
- istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- costituzione del fondo pluriennale vincolato.

L'ente ha deciso, con deliberazione di Consiglio comunale n. 94 in data 21/12/2015, di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato all'esercizio 2016 .

Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare riferimento alle serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla riforma, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell'ente:

- l'adozione di un **unico schema di bilancio di durata triennale** (in sostituzione del bilancio annuale e pluriennale) articolato in **missioni** (funzioni principali ed obiettivi strategici dell'amministrazione) e **programmi** (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). Per l'anno 2016 il nuovo bilancio predisposto secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ed il relativo rendiconto hanno funzione autorizzatoria.

La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per Interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all'oggetto). **Unità di voto** ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le spese e le tipologie per le entrate;

- l'evidenziazione delle **previsioni di cassa** in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel primo anno di riferimento del bilancio.

- l'applicazione del **nuovo principio di competenza finanziaria potenziata**, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal "fondo pluriennale vincolato". Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;

- le previsioni dell'articolo 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/2011, che prevedono che, alla data di avvio dell'armonizzazione, gli enti provvedono al **riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi** al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: per tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi. Il riaccertamento straordinario dei residui è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 in data 27/07/2015;

- In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi, diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

- in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato, secondo il quale sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita un'apposita voce contabile ("**Fondo crediti di dubbia esigibilità**") che confluisce a fine anno nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

## 1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla gestione, nella quale vengano espresse "le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che "*La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili*".
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione al rendiconto della gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

Il rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile nel quale:

- Con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee dell'azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi;
- Con il consuntivo e con i documenti di cui si compone ( Conto del bilancio, Conto economico, Conto del patrimonio, etc...) si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo in tal modo la valutazione dell'operato della Giunta e dei Dirigenti.

Tale impostazione ,oltre che dalla vigente normativa, è prevista dal principio contabile n.3 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali che al punto 9 recita: "*Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di Bilancio, deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'Ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l'esercizio del controllo che il Consiglio dell'Ente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall'ordinamento al Consiglio*".

Premesso :

- che il Comune di Vibo Valentia, con delibera di C.C. n. 39 del 21/06/2013 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e successivamente a seguito di Decreto ministeriale n. 104369 del 13/10/2014, si è proceduto all' approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato in data 07.11.2014 con delibera di C.C. n. 66, ai sensi all'articolo 261 del TUEL;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 e con delibera di C.C. n. 38 del 29/04/2016, veniva approvato il rendiconto 2015;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 06/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, venivano rispettivamente approvati il "bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati ai sensi del D.LGS. 118/2011 e s.m.i.";

- che in data 28/07/2016, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 approvava “l’assestamento generale di bilancio, la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 e ricognizione dei programmi, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”;
- Che, al fine della predisposizione della ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, da allegare al conto consuntivo 2016, ai sensi dell’art. 227, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, i Dirigenti dei Settori hanno provveduto con propria determina al riaccertamento di tutti i residui, attivi e passivi alla data del 31.12.2016 e alla verifica dell’esistenza di debiti fuori bilancio, riconoscibili dall’organo consiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che per il periodo di durata del risanamento, l’Ente ha l’obbligo di seguire le prescrizioni di legge contenute nel suddetto Decreto Ministeriale e che il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (anno 2013) e, che pertanto, al fine di ottemperare agli obblighi normativi, il Bilancio di previsione 2016 è stato redatto nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla normativa;

Accertato che:

- E’ stato rispettato il limite imposto alla spesa di personale;
- Per le entrate tributarie ed extra tributarie sono stati rispettati i gradi di copertura previsti per legge, per i quali si è provveduto ad inoltrare apposita certificazione alla Prefettura territoriale;
- I servizi a domanda individuale hanno registrato una copertura del 99,65%;
- L’Ente nell’anno 2016 ha richiesto l’anticipazione di tesoreria, ma mai utilizzata;
- La parte relativa alla spesa corrente ha subito una contrazione rispetto al rendiconto 2014. Sulla base di quanto disposto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state attuate manovre d’intervento per il contenimento e il recupero di efficienza su alcune principali voci di spesa finanziaria storica;

Per quanto attiene le entrate derivanti dagli oneri concessori, le stesse hanno finanziato esclusivamente le spese in conto capitale.

Pur versando nella situazione di dissesto finanziario, l’amministrazione si è resa parte attiva per l’ammodernamento dei lavori in città tramite la concessione di appositi contributi comunitari, regionali, ministeriali, senza far gravare tali spese sulla collettività.

La gestione del bilancio non si è presentata agevole, in quanto il Comune ha delle note difficoltà di cassa, la riscossione presenta delle criticità e proprio per tale forte criticità, l’amministrazione si è attivata sia nell’implementazione dell’ufficio tributi, nonché, si è intervenuti sulla metodologia di riscossione, internalizzando la riscossione volontaria .

Nonostante le forti criticità nella gestione, durante l’anno 2016, il Comune di Vibo Valentia ha provveduto a ripristinare i fondi vincolati utilizzati in passato, per cui rimangono da ricostituire al 31.12.2016 fondi vincolati per un ammontare complessivo per € 14.325.325,53.

Gli esiti del bilancio di previsione sono stati costantemente monitorati e aggiornati, per cui l’Ente nell’anno 2016, ha rispettato i vincoli di finanza pubblica inviando la relativa certificazione con esito positivo. A ciò si è aggiunto un costante monitoraggio delle entrate ed una contrazione delle spese, in ossequio alla normativa introdotta e all’esigenza di ottimizzare l’uso delle risorse riducendone i costi, senza penalizzare i servizi in favore della cittadinanza.

## **2) LA GESTIONE FINANZIARIA**

---

### **2.1) Il bilancio di previsione**

Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 in data 06/06/2016. Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

- 1) Delibera di G.C. N. 161 del 21/06/2016, ratificata dal C.C. con delibera n. 84 del 11/08/2016;
- 2) Determinazione n. 681 del 16/06/2016;
- 3) Deliberazione di G.C. n. 221 del 24/08/2016;
- 4) Deliberazione di G.C. n. 229 del 07/09/2016;
- 5) Deliberazione di C.C. n. 78 del 28/07/2016;
- 6) Deliberazione di C.C. n. 96 del 17/10/2016;
- 7) Deliberazione di G.C. n. 281 del 19/10/2016;
- 8) Determinazione n. 1377 del 27/10/2016;
- 9) Determinazione n. 1495 del 22/11/2016;
- 10) Deliberazione di C.C.n. 108 del 28/11/2016;
- 11) Deliberazione di G.C. n. 353 del 28/12/2016;
- 12) Determinazione n. 116 del 10/02/2017.

La Giunta Comunale ha inoltre approvato il **Piano esecutivo di gestione** con delibera n.166 in data 27/06/2016, aggiornato con successiva delibera di G.C. n. 280 del 19/10/2016 e con delibera n. 135 del 01/12/2016.

### **2.2) Il risultato di amministrazione**

L'esercizio 2016 si è chiuso con un *disavanzo* di amministrazione di di - € **8.175.324,94** così determinato:

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				12.216.960,07
RISCOSSIONI	(+)	9.766.394,10	88.747.728,11	98.514.122,21
PAGAMENTI	(-)	13.154.726,81	90.446.887,13	103.601.613,94
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.129.468,34
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.129.468,34
RESIDUI ATTIVI	(+)	61.296.364,50	17.707.751,23	79.004.115,73
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	36.849.315,32	19.148.211,65	55.997.526,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			337.295,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			12.267.927,21
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (2)</b>	(=)			<b>17.530.834,05</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 :</b>				
<b>Parte accantonata (3)</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)				11.661.326,21
Accantonamento residui presunti al 31/12/2016 (solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				5.585.302,67
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
		<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>17.246.628,88</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				8.459.530,11
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
		<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>8.459.530,11</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
		<b>Totale destinata agli investimenti (D)</b>		<b>0,00</b>
		<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>-8.175.324,94</b>

DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO ANTE DL 78/2015 AL 31.12.2016 (A)	- 8.175.324,94
QUOTA UTILIZZABILE PER COME DA ART. 2 C. 6 DEL DL 78/2015 (B)	5.585.302,67
<b>DISAVANZO FINALE AL 31.12.2016 (C)=(A)-(B)</b>	- 2.590.022,27
<b>DISAVANZO AL 01.01.2016 RIPIANATO IN 30 ANNI E DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO ORDINARIO ANNO 2016 (D)</b>	- 2.912.023,99
<b>SCOSTAMENTO DA RIPIANARE (E)=(D) - (C)</b>	<b>0</b>

Considerato che in occasione del rendiconto dell'esercizio occorre verificare che il disavanzo sia stato ridotto di un importo almeno pari alla quota annua. In caso contrario la differenza rappresenta disavanzo ordinario da ripianare secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 188 del Tuel (art. 4 del DM 2 aprile 2015).

Dato atto che il risultato di amministrazione al 31/12/2016 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° Gennaio 2016 per un importo superiore rispetto alla quota di disavanzo applicato al Bilancio di previsione 2016 non vi è alcuno scostamento, e pertanto, quote di disavanzo da ripianare del Bilancio 2017/2019.

Rimangono sempre a carico del bilancio le quote del disavanzo trentennale derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015 per € 85.263,91 e le due restanti quote del disavanzo, derivante dal riaccertamento dei residui anno 2015, pari ad € 146.456,89;

### 2.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed uno riferito alla gestione dei residui:

RISCOSSIONI	€ 98.514.122,21
PAGAMENTI	€ 103.601.613,94
<b>DIFFERENZA</b>	<b>€ 5.087.491,73</b>
RESIDUI ATTIVI	€ 79.004.115,73
RESIDUI PASSIVI	€ 55.997.526,97
<b>DIFFERENZA</b>	<b>€ 23.003.588,76</b>

### 2.4) Analisi della composizione del risultato di amministrazione

#### 2.4.1) Quote accantonate

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Miss./ Progr.	Cap.	Descrizione	Previsioni iniziali	Var +/-	Previsioni definitive
20	3685	Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 2.240.966,78		€ 2.240.966,78

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall'esercizio 2015, ed in particolare nell'esempio n. 5. La quantificazione del fondo è disposta previa:

- a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;
- b) individuazione del grado di analisi;
- c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:
  - media semplice fra totale incassato e il totale accertato;
  - media semplice dei rapporti annui;
  - rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del

- primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
- d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.

Oltre al metodo ordinario di determinazione del FCDE, lo stesso principio prevede *“in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, [che] la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce  
 - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti  
 + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'Ente si è avvalso della seconda possibilità prevista dalla vigente normativa ed in particolare del **Metodo sintetico**:

<b>Rendiconto dell'esercizio 2016</b>	
<b>Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione -METODO SINTETICO</b>	
IMPORTE FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (+)	€ 9.420.359,43
Utilizzi del FCDE per cancellazione o stralcio dei crediti- inserire con il segno (-)	€ -
<b>Importo FCDE definitivamente accantonato nel bilancio dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (+)</b>	<b>€ 2.240.966,78</b>
<b>IMPORTE FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto</b>	<b>€ 11.661.326,21</b>

## 2.4.2) Quote vincolate

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2015 ammontano complessivamente a € 8.459.530,11 e sono così composte:

In sede di Conto Consuntivo al 31/12/2015 sono vincolate le sottoelencate quote:

### Riepilogo complessivo

Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 8.459.530,11
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.459.530,11</b>

### 3) LA GESTIONE DI COMPETENZA

#### 3.1) Quadro generale riassuntivo

#### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		12.216.960,07			
Utilizzo avanzo di amministrazione	324.924,50		Disavanzo di Amministrazione	231.720,80	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(1)	3.756.623,30				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(1)	34.347.578,11				
<b>Titol</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	18.998.087,04	17.470.394,71	<b>Titol 1</b> Spese correnti	32.635.469,68	27.990.533,78
<b>Titol</b> Trasferimenti correnti	10.654.368,09	5.841.665,24	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)	337.295,84	
<b>Titol</b> Entrate extratributarie	5.017.027,36	3.231.711,37	<b>Titol 2</b> Spese in conto capitale	8.029.951,61	6.437.615,84
<b>Titol</b> Entrate in conto capitale	4.257.211,30	4.117.438,40	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)	12.267.927,21	
<b>Titol</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titol 3</b> Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(2)	0,00	
<b>Totale entrate finali</b>	<b>38.926.693,79</b>	<b>30.661.209,72</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>53.270.644,34</b>	<b>34.428.149,62</b>
<b>Titol</b> Accensione Prestiti	101.788,12	1.550,00	<b>Titol 4</b> Rimborso Prestiti	1.283.770,82	1.283.770,82
<b>Titol</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
<b>Titol</b> Entrate per conto terzi e partite di giro	67.781.991,00	67.851.362,49	<b>Titol 5</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>106.810.472,91</b>	<b>98.514.122,21</b>	<b>Titol 7</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	67.645.906,67	67.889.693,50
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>145.239.598,82</b>	<b>110.731.082,28</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>122.200.321,83</b>	<b>103.601.613,94</b>
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>122.432.042,63</b>	<b>103.601.613,94</b>
			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI	<b>22.807.556,19</b>	<b>7129468,34</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>145.239.598,82</b>	<b>110731082,3</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>145239598,8</b>	<b>110731082,3</b>

La tabella sopra riportata evidenzia:

- in secondo luogo, il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero delle entrate accertate e spese impegnate alla fine dell'esercizio rispetto alle previsioni definitive.

#### 4) LA GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa finale dell'ente presenta una dotazione di €. 7.129.468,34:

#### SITUAZIONE DI FATTO

Fondo cassa al 31.12.2015	€	12.216.960,07	+
Reversali incassate al 31.12.2016	€	98.514.122,21	+
Incassi senza reversali	€	0	+
Mandati pagati al 31.12.2016	€	103.601.613,94	-
Pagamenti senza mandati	€	0	-
<b>Fondo cassa al 31.12.2016</b>	€	<b>7.129.468,34</b>	

#### SITUAZIONE DI DIRITTO

Fondo cassa al 31.12.2015	€	12.216.960,07	+
Reversali emesse al 31.12.2016 (dalla n. 1 alla n. 5078):	€	98.514.122,21	+
Mandati emessi al 31.12.2016 (dal n. 1 al n. 10187):	€	<u>103.601.613,94</u>	-
<b>Saldo contabile al 31.12.2016</b>	€	<b>7.129.468,34</b>	

**Differenza tra il saldo di fatto e il saldo di diritto:** € **0**

## 5) LA GESTIONE DEI RESIDUI

### 5.1) Il riaccertamento ordinario dei residui

Il termine dell'esercizio si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 in data 06/04/2017, esecutiva ai sensi di legge.

Con tale delibera:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

I risultati conseguiti sono i seguenti:

	<b>ELENCO</b>	<b>IMPORTO</b>
	Residui attivi cancellati definitivamente	<b>10.556.472,54</b>
	Residui passivi cancellati definitivamente	<b>10.360.211,76</b>
	Residui attivi reimputati	<b>7.436.239,71</b>
	Residui passivi reimputati	<b>19.362.122,12</b>
	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	<b>61.296.364,50</b>
	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	<b>17.707.751,23</b>
	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui	<b>36.849.315,32</b>
	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza	<b>19.148.211,65</b>

## 6) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

### 6.1) Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 26/05/2015, rettificata con delibera di G.C. n. 132 del 27/07/2015 di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui, è stato costituito il Fondo pluriennale vincolato alla data del 1° gennaio 2015 quale differenza, distinta tra parte corrente e parte in conto capitale, tra il totale dei residui passivi reimputati ed il totale dei residui attivi reimputati in quanto non esigibili alla data del 31 dicembre 2014. Sulla base delle reimputazioni, tale fondo presentava la seguente dinamica sugli esercizi successivi:

<i>Allegato B/I</i>		
		Allegato n. 5/1 al D.Lgs 118/2011
DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1)		
<b>FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015</b>		
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	2.066.612,44
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita <sup>(3)</sup>	a	-
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2	4.556.499,02
<b>Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)-(1)+(2) se positivo, altrimenti indicare 0</b>	3	37.186.053,25
<b>FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016</b>		
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4	1.658.428,19
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita <sup>(3)</sup>	b	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5	4.545.740,56
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)-(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4)-(b) altrimenti indicare 0 <sup>(2)</sup>	7	2.887.312,37
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo	-	-
<b>Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) .</b>	8	2.887.312,37
<b>FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017</b>		
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	408.184,25
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita <sup>(3)</sup>	c	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	10	10.758,46
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	397.425,79
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 <sup>(2)</sup>	12	-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo	-	-
<b>Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12)</b>	13	2.489.886,58
<b>FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)</b>		
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14	11.528.947,06
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita <sup>(3)</sup>	d	-
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017	15	3.595.000,00
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	7.933.947,06
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0 <sup>(2)</sup>	17	-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo	-	-
<b>Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -(16)+(17)</b>	18	2.489.886,58
<p>(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.</p> <p>(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.</p> <p>(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.</p>		
<b>RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI</b>		
Entrate accertate reimputate al 2015	4.545.740,56	27.320.046,86
Entrate accertate reimputate al 2016	10.758,46	3.130.394,33
Entrate accertate reimputate al 2017	-	3.595.000,00
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	-	-
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI</b>	<b>4.556.499,02</b>	<b>34.045.441,19</b>
Impegni reimputati al 2015	1.658.428,19	46.270.309,08
Impegni reimputati al 2016	408.184,25	13.432.238,30
Impegni reimputati al 2017	-	11.528.947,06
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-	-
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI</b>	<b>2.066.612,44</b>	<b>71.231.494,44</b>

## **6.2) Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario**

Secondo il medesimo principio contabile prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. Con deliberazione della Giunta comunale n. 204 in data 06/04/2017, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, sono stati reimputati residui passivi non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio per i quali, non essendovi correlazione con le entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa:

di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 12.605. di cui:

FPV di spesa parte corrente:	€. 337.295,84
FPV di spesa parte capitale:	€. 12.267.927,21

## 7) LA GESTIONE ECONOMICA

---

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica. A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica dei valori finanziari del conto del bilancio attraverso:

- ratei e risconti passivi e passivi
- variazioni delle rimanenze finali;
- ammortamenti;
- quote di ricavi pluriennali;

A tale scopo l'ente vista contabilità economica e pertanto provvede alla compilazione del conto economico mediante:

$\pi$  sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali;

$\pi$  doppio sistema contabile - con rilevazione della contabilità economico-patrimoniale parallela a quella finanziaria;

$\pi$  sistema contabile semplificato - contenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative il conto economico ed il conto del patrimonio;

## 8) LA GESTIONE PATRIMONIALE

---

Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Dato atto che il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'allegato 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria";

Visto inoltre il paragrafo 9.1 "L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali" del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:  
*"La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A tal fine, si predispose una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio."*

Visto altresì il paragrafo 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione" del citato allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2015, ai sensi del comma 12 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., riguardante il rinvio al 2016:

- dell'adozione del piano dei conti integrato;
- dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;

Considerato che l'Ente ha provveduto alla riclassificazione delle singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale e delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con il relativo raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione e che a seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo, previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato, le risultanze dello stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità (esercizio 2016), di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sono quelle di seguito evidenziate, affiancando gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive;

### **8.1) I criteri di valutazione del patrimonio**

Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

## 9) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Con il DM 18 febbraio 2013 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale degli comuni, validi anche per l'annualità 2016. Di seguito riportiamo la situazione dell'ente sulla base dei dati del rendiconto 2016:

COMUNE DI

VIBO VALENTIA

PROVINCIA DI

VIBO VALENTIA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016

Delibera n. Del

SI

50005

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai Tit. I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
- 3) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, ad esclusione eventuali residui a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore);
- 7) Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel);
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO

L'ente pertanto:

- non risulta in situazione di deficitarietà strutturale.

## 10) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

### Verifica debiti/crediti reciproci

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

Considerato che il Comune di Vibo Valentia con deliberazione consiliare n. 75 del 20 dicembre 2013, che ha inteso dismettere tutte le partecipate dell'Ente e che a fronte di tale atto sono state alienate solo le quote della società SACAL e che successivamente, l'Ente ha comunicato alle restanti società, la cessazione della partecipazione con conseguente richiesta di liquidazione delle quote ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c.569 della Legge 147/2013 in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter -, comma 2 del Codice Civile.

Con delibera di G.C. n. 80 del 31/03/2016 si è proceduto ad approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate;

## 11) DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2016 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo i € 87.505,90, così distinto:

Descrizione del debito	Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
Sentenze esecutive	0	87.505,90
Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	0	0
Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	0	0
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0	0
Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	0	0
<b>TOTALE</b>	0	87.505,90

finanziati interamente nell'esercizio.

Ai debiti fuori bilancio si è fatto fronte mediante:


Avanzo di amministrazione	€ .....
Proventi alienazione beni patrimoniali	€ .....
Mutuo	€ .....
Altre entrate a disposizione	€ 87.505,90

Sulla base delle certificazioni rilasciate dai responsabili di servizio, alla data del 31 dicembre 2016 *sussistono* debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti, per un importo di €. 39.167,28 derivanti da contenzioso.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Sindaco

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario



Il Segretario  
Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_